

II

(Atti preparatori)

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio relativa alla sicurezza generale dei prodotti⁽¹⁾

(90/C 75/01)

Il Consiglio, in data 12 giugno 1989, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 198 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione «Ambiente, salute pubblica e consumo», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo della relatrice Williams, in data 12 gennaio 1990.

Il Comitato economico e sociale ha adottato il 31 gennaio 1990, nel corso della 273^a sessione plenaria, con 93 voti favorevoli, 59 contrari et 7 astensioni, il seguente parere.

Introduzione

1. Il Comitato approva in linea di massima l'introduzione di una normativa comunitaria che imponga a tutte le persone coinvolte nella concezione, produzione e vendita dei prodotti di conformarsi a una norma generale in materia di sicurezza. In effetti il Comitato non può non condividere questo obiettivo generale chiaramente affermato e approvato all'unanimità nel quadro del parere d'iniziativa, adottato nell'aprile 1988, sull'obbligo generale di sicurezza dei prodotti⁽²⁾, nel quale si sollecitava la Commissione a preparare una normativa sulla sicurezza dei prodotti di consumo.

2. Cionondimeno riconosce l'esigenza di meglio chiarire il testo, di includervi determinati argomenti e di procedere ad una semplificazione globale al fine di facilitare l'interpretazione e l'applicazione della legislazione proposta e di eliminare le ambiguità giuridiche.

Scopi e obiettivi della proposta di direttiva

3. Il punto di partenza è che tutti i prodotti devono essere sicuri. Lo scopo fondamentale della proposta consiste pertanto semplicemente nel garantire la libera

circolazione dei prodotti sicuri e soprattutto nell'evitare di immettere sul mercato prodotti pericolosi. Questo è il parametro in base al quale vanno valutati tutti gli aspetti della proposta.

4. Tra gli altri obiettivi va annoverata la necessità di affermare chiaramente e apertamente che l'immissione sul mercato di prodotti pericolosi può rappresentare una forma di concorrenza sleale in quanto il fornitore di prodotti non sicuri usufruisce di un vantaggio sleale rispetto a un concorrente che accetta i costi collegati con una produzione che rispetti i criteri di sicurezza. Inoltre, tenuto conto del proliferare delle legislazioni nazionali degli Stati membri che differiscono fra loro per campo d'applicazione e contenuto, è necessario intraprendere un'azione rapida a favore dell'armonizzazione delle norme di sicurezza.

5. Inoltre, occorre che i cittadini dell'Europa credano con maggiore convinzione che il mercato interno tiene conto delle loro esigenze. L'articolo 100 A, paragrafo 3, dell'Atto unico, che costituisce la base giuridica della proposta, afferma che «la Commissione, nelle sue proposte (...) in materia di sanità, sicurezza, protezione dell'ambiente e protezione dei consumatori, si basa su un livello di protezione elevato».

6. Gli obiettivi della proposta possono essere suddivisi in due gruppi distinti, anche se necessariamente collegati:

— Nell'ambito del mercato interno del 1993, l'intenzione è di permettere che le merci circolino liberamente

⁽¹⁾ GU n. C 193 del 31. 7. 1989, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. C 175 del 4. 7. 1988.

in un quadro comunitario di norme generali e specifiche armonizzate in materia di sicurezza cui dovranno attenersi tutti i produttori, gli importatori e i fornitori. Fino a che la direttiva in esame non sarà entrata in vigore, potrà verificarsi la situazione che merci non ammesse in uno Stato membro potranno venire ancora immesse sul mercato di altri Stati membri. Pertanto la proposta in esame definisce dei requisiti facoltativi e obbligatori in base ai quali le aziende e i responsabili dell'attuazione potranno valutare la sicurezza dei prodotti e definire delle misure per il controllo delle merci.

- È essenziale creare nella Comunità un metodo efficace, pratico e immediatamente utilizzabile per affrontare situazioni d'emergenza nel caso in cui determinati prodotti provochino gravi rischi.

Antefatti: misure preventive e correttive

7. L'attuale proposta di direttiva non deve essere considerata isolatamente. Il Comitato sottolinea l'importanza d'integrare e coordinare fra di loro tutte le direttive concernenti la salute e la sicurezza.

La proposta dev'essere collegata in modo particolare con:

- la «nuova strategia» in materia di armonizzazione tecnica e delle norme; nel mercato interno sarà indispensabile che i prodotti in vendita e in uso nella Comunità siano garantiti da norme e metodi di certificazione moderni ed efficaci. Essa dovrebbe inoltre essere collegata alla proposta di un approccio globale in materia di certificazione e di prove⁽¹⁾. A tale riguardo, pur rilevando che le norme sono volontarie, possono risultare inadeguate o superate e non sempre includono criteri di sicurezza, il Comitato sottolinea il fatto che dette norme dovranno essere equivalenti in tutti gli Stati membri e che i metodi d'interpretazione e d'applicazione dovranno essere coerenti,
- l'esistenza di una normativa comunitaria specifica su determinati aspetti, fra cui le direttive della «nuova strategia» che non attuano una distinzione tra prodotti in generale e prodotti di consumo in particolare. Le direttive di questo tipo sono e resteranno, sempre in numero limitato e concerneranno soltanto prodotti specifici. Di conseguenza, si avverte l'esigenza di una direttiva quadro generale di ampio respiro che contempli i prodotti per i quali non esistono direttive «verticali». Bisogna inoltre colmare le lacune presenti nell'attuale legislazione

«verticale»: ad esempio le direttive sulla «Nuova strategia»:

- non presentano i dettagli inerenti alla procedure nazionali d'emergenza,
- non prevedono gli strumenti per coordinare a livello comunitario dette procedure,
- non prevedono il controllo permanente del mercato da parte degli Stati membri né il controllo della produzione da parte dei fornitori,
- la direttiva esistente sulla responsabilità per danno da prodotto difettoso che tratta delle responsabilità specifiche dei fabbricanti. Il Comitato ritiene la proposta sulla sicurezza generale dei prodotti un complemento necessario alla suddetta direttiva. La differenza fra le due consiste nel fatto che la direttiva sulla responsabilità ha soprattutto un carattere «riparatore» mentre la nuova proposta ha scopo principalmente preventivo.

Purtroppo la direttiva sulla responsabilità per danno da prodotto difettoso non è ancora pienamente applicata in tutti gli Stati membri. Pertanto il Comitato deplora le grandi disparità esistenti attualmente a livello di applicazione e la conseguente incertezza giuridica. Insiste affinché gli Stati membri agiscano immediatamente per garantire la completa applicazione dell'attuale direttiva sulla responsabilità per danno da prodotto difettoso.

Campo d'applicazione della proposta di direttiva

8. Il Comitato rileva che la proposta in esame concerne tutti i prodotti e non prevede deroghe per nessuna categoria di prodotti. Pur accettando il fatto che l'applicazione a tutti i prodotti abbia incontrato riserve per via della sua impostazione ad ampio respiro, concorda con la proposta della Commissione sottolineando che numerose direttive specifiche non fanno una differenza tra prodotti per uso professionale e prodotti di consumo (es. direttive sulle sostanze pericolose, sulle macchine, sui recipienti a pressione). Detta proposta di direttiva a più ampio respiro, in cui la sicurezza non è divisibile, affronterà tra l'altro il problema della crescente difficoltà di distinguere tra prodotti di consumo e prodotti per uso professionale (es. prodotti per il fa-da-te e per il giardinaggio). In molti casi è impossibile distinguere tra beni e accessori lavorati e semilavorati in modo da rendere possibile un'azione preventiva.

9. Il Comitato nota che la proposta in esame non prende in considerazione i servizi tranne nel caso in cui incidano sulla sicurezza del prodotto al momento dell'installazione o della riparazione. Approva tale limitazione pur riconoscendo lo stretto legame esistente tra prodotti e servizi e gli inevitabili problemi che possono sorgere. Cionondimeno sollecita un'ulteriore normativa, anch'essa basata sull'articolo 100 A, che affronti il problema delle esigenze di sicurezza dei servizi dal punto di vista preventivo e correttivo.

⁽¹⁾ GU n. C 267 del 19. 10. 1989.

Legislazione specifica ad integrazione di quella generale

10. Sullo sfondo dell'imminente realizzazione del mercato interno europeo, appare indispensabile introdurre nella legislazione comunitaria, in tempo utile e sotto forma di direttiva, un obbligo generale di sicurezza dei prodotti. Solo così tutti i consumatori possono essere efficacemente protetti da prodotti pericolosi prima della liberalizzazione degli scambi tra gli Stati membri.

La direttiva sulla sicurezza dei prodotti crea norme minime generali e un quadro d'intervento vincolante eliminando pertanto l'attuale eterogeneità delle eventuali misure nazionali di controllo dopo l'immissione in commercio. In tal modo sarebbe anche migliorata notevolmente la sicurezza giuridica di tutti gli utilizzatori del mercato.

Il Comitato è dell'avviso che la direttiva sulla sicurezza dei prodotti debba valere solo laddove manchino specifiche norme comunitarie adeguate.

La direttiva generale sulla sicurezza si applicherà ove non esistano direttive specifiche in materia o se la direttiva specifica esistente non garantisce un'adeguata sicurezza.

La stessa direttiva tuttavia non dovrebbe essere applicata qualora la direttiva specifica assicuri un grado sufficiente di sicurezza.

11. Il Comitato raccomanda che, per maggiore chiarezza, la Commissione faccia riferimento in appositi articoli a disposizioni specifiche applicabili a particolari prodotti.

Definizioni

12. La mancanza di chiare e coerenti definizioni offre la possibilità agli Stati membri di erigere barriere commerciali che provocherebbero discussioni interminabili sulle possibili interpretazioni e darebbero origine a procedimenti costosi per porre fine alle controversie. Il Comitato ritiene che diverse definizioni proposte dalla Commissione debbano venire meglio chiarite. Tale tema sarà trattato nel quadro dei singoli articoli.

13. È indispensabile definire con estrema chiarezza il significato di «norma generale in materia di sicurezza»: le merci circolanti liberamente nella Comunità devono offrire le garanzie di sicurezza cui hanno diritto i consumatori nel caso di un'utilizzazione nell'ambito della norma o ragionevolmente prevedibile dei prodotti stessi. È inoltre opportuno tener presente che i prodotti difettosi non sono necessariamente dannosi.

Raccolta delle informazioni

14. Il Comitato sottolinea che la raccolta e l'analisi dei dati dovrebbero rappresentare il punto di partenza

di qualsiasi legislazioni in materia di sicurezza. Delude pertanto il fatto che la Commissione non faccia alcun riferimento diretto al sistema EHLASS. Inoltre, il Comitato insiste affinché la Commissione assicuri che al termine del periodo di prova in corso siano reperiti adeguati finanziamenti comunitari per garantire un sistema permanente e affidabile per la raccolta e l'analisi di informazioni relative agli incidenti e per la promozione di studi approfonditi. Sembra possibile che la Commissione intenda trasferire agli Stati membri compiti attinenti al sistema EHLASS. È certo che gli Stati membri devono svolgere un ruolo importante, ma la Commissione deve anche utilizzare i dati raccolti mediante il sistema EHLASS con un coordinamento sul piano comunitario. Attraverso tale sistema si potrà verificare se i 45 milioni di incidenti che avvengono ogni anno in Europa sono dovuti a difetti a livello di concezione o di fabbricazione dei prodotti, all'inadeguatezza o all'incompletezza delle istruzioni o semplicemente all'ignoranza o al comportamento dell'uomo. Un incidente è il risultato congiunto di un prodotto, di una situazione e di una persona, raramente soltanto di un prodotto.

Chi è coinvolto?

15. Nessuno può rifiutarsi di fornire un contributo positivo alla sicurezza, né la Commissione, né gli Stati membri (la livello nazionale e locale), né i produttori, né i commercianti, né i distributori, né i sindacati, né le organizzazioni dei consumatori, né, ovviamente, il singolo nella sua veste di consumatore, soprattutto se con figli a carico. Il Comitato rileva che negli allegati alla proposta sono inserite delle «schede di impatto». Riconosce la necessità che l'industria proceda ad un controllo permanente della sicurezza delle merci, ma sottolinea l'importanza di assicurare un sistema semplice che possa essere applicato con un minimo di formalità (ad esempio, utilizzando formulari e dépliant prodotti a scopo commerciale). Ciò andrebbe a particolare vantaggio delle PMI, per le quali le nuove imposizioni amministrative possono comportare inconsueti, ma inevitabili oneri.

16. Il Comitato suggerisce di chiarire ulteriormente gli obblighi particolari dei dettaglianti (ad es. in relazione alla sicurezza dell'assemblaggio dei prodotti montati in negozio). Ritiene inoltre opportuno che i dettaglianti, che sono le persone a più stretto contatto con i consumatori dia nei punti vendita sia al momento di un eventuale reclamo, siano tenuti a comunicare ai fornitori i problemi reali in materia di sicurezza di cui sono venuti a conoscenza.

Il Comitato esprime preoccupazione per quanto concerne i diritti di rimborso e di compensazione per i distributori, inclusi i dettaglianti. Non è giusto né ragionevole che i distributori debbano soffrire perdite finanziarie

per colpa di difetti dei quali non sono responsabili o che non hanno contribuito a creare. Le perdite devono essere sostenute dai diretti responsabili.

Educazione e informazione

17. Nessun tipo di protezione può avere completo successo se non viene accompagnato da un'educazione e un'informazione adeguate. Pertanto, il Comitato insiste affinché gli Stati membri applichino molto più efficacemente la Risoluzione adottata dal Consiglio dei ministri nel maggio 1986 relativa all'educazione del consumatore nelle scuole primarie e secondarie. Riconosce il ruolo particolare delle organizzazioni dei consumatori nell'educazione generale di questi ultimi e nella loro formazione in materia di sicurezza, soprattutto per quanto riguarda l'importanza della responsabilità personale. È necessario tener conto, in particolare a livello di comunicazione e avvertenze, delle esigenze degli utilizzatori più indifesi. Esso inoltre giudica encomiabile il lavoro svolto dalle Commissioni sulla sicurezza dei prodotti nel campo della protezione e dell'informazione, nei paesi dove tali organismi già esistono.

Requisiti di sicurezza per le merci importate ed esportate

18. Nel caso dei prodotti importati, si dovrebbero instaurare ed effettuare permanentemente particolari controlli nel primo punto di entrata tenendo conto delle disposizioni previste dal Accordo Generale sulle Tariffe doganali e sul Commercio (GATT). Il Comitato sottolinea la necessità di cooperazione tra le autorità competenti e i funzionari delle dogane e degli uffici delle imposte indirette.

19. È opportuno tener conto dell'esigenza di adeguare la fabbricazione di prodotti destinati all'esportazione verso paesi terzi a norme di sicurezza differenti, e a volte più rigide. Il Comitato ritiene che si dovrebbe vietare l'esportazione di prodotti pericolosi verso i paesi non appartenenti alla CEE. Tale divieto deve applicarsi specialmente nei confronti dei paesi del terzo mondo, in cui spesso vi sono molta ignoranza e carenza legislativa in materia di protezione del consumatore. Esso nota che taluni prodotti non sicuri esportati ritornano al mercato di partenza come prodotti importati.

Osservazioni particolari

Articolo 1

È necessario specificare le finalità della direttiva per sottolineare che l'obbligo principale dei produttori è quello di commercializzare soltanto prodotti sicuri.

Paragrafo 1

Il Comitato chiede alla Commissione di chiarire che immettere un prodotto sul mercato significa metterlo in circolazione non solo su base commerciale e contrattuale, ma come mezzo per promuovere campioni gratuiti e omaggio.

Sottolinea che il concetto di « prevedibile periodo di utilizzazione » — che implica l'uso in condizioni normali — dovrà essere compreso e riflettersi nella preparazione, sulla base di un consenso volontario, delle norme che nella pratica tenderanno a definire i criteri per i prodotti.

Il Comitato richiama l'attenzione sulla possibilità di problemi giuridici circa l'uso dell'espressione « senza pregiudizio » ai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 1, in quanto la sua interpretazione nell'ambito della Common law può variare con quella data dal diritto comunitario.

Articolo 2

Lettera b)

I termini « prodotto sicuro » devono essere definiti in modo positivo e non negativo in modo da fornire all'acquirente (o all'utilizzatore) « la sicurezza che può ragionevolmente attendersi ». Inoltre, non bisogna dimenticare che la sicurezza è inevitabilmente un concetto relativo e non assoluto che dipende da fattori economici e sociali mutevoli.

Si deve evidenziare che l'accettabilità del fattore rischio dipende dall'atteggiamento della società in generale nei confronti del rischio minimo inevitabile che è disposta a tollerare. Inoltre, deve essere chiaro che la società eleva sempre più i propri standard in relazione ai rischi che è pronta ad accettare.

Il Comitato non è soddisfatto delle definizioni di « prodotto sicuro » e dell'uso dei termini « rischio inaccettabile » e chiede alla Commissione di trovare una formulazione alternativa adeguata. Ritiene che la definizione di « prodotto sicuro » dovrebbe essere riesaminata alla luce dell'articolo 6 della direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi (85/374/CEE) ⁽¹⁾ in particolare ciò che si può intendere per sicurezza. Questo chiarisce la definizione utilizzata dal Comitato nel suo precedente parere ⁽²⁾ e in base alla quale « sicuro » significa che non esiste il rischio, o se esiste è ridotto al minimo, che uno dei seguenti elementi possa causare la morte o un danno personale:

- il prodotto;
- la conservazione, l'uso o il consumo del prodotto;

⁽¹⁾ GU n. L 210 del 7. 8. 1985.

⁽²⁾ GU n. C 175 del 4. 7. 1988, pag. 13, punto 2.2.

- il montaggio di prodotti che sono venduti smontati;
- le perdite o le fuoriuscite dal prodotto o comunque imputabili all'utilizzazione, alla conservazione, al consumo del prodotto;
- l'affidamento sull'esattezza della misurazione, del calcolo o di altra valutazione effettuata dal prodotto o mediante il suo uso.

Lettera (c) aa)

Nel contesto dell'«utilizzazione prevedibile», il Comitato concorda che la sicurezza dipende dall'uso progettato, normale e ragionevolmente prevedibile dei prodotti (compreso il loro imballaggio). Al termine del paragrafo, la Commissione dovrebbe aggiungere un riferimento al fatto che a volte è persino prevedibile un uso errato, in particolare nel caso dei bambini.

Laddove l'uso errato è possibile, sono necessarie delle norme che lo prevedano e adeguate avvertenze da applicare al prodotto.

L'articolo 2, lettera d), terzo trattino, della proposta di direttiva andrebbe modificato aggiungendo alla parola «incida» l'avverbio «effettivamente».

Articolo 3

Il Comitato sottolinea che in primo luogo sono i fornitori a dover accettare la responsabilità, con codici di buona condotta, immettendo sul mercato soltanto prodotti sicuri dato che in base all'articolo 2 l'obbligo generale di sicurezza ricade su di loro. Spetta agli Stati membri, che sono sovrani, assicurare che questi rispettino tale impegno personale e adottare misure preventive per il caso in cui non vi ottemperino. Se la responsabilità penale è prevista per tutti i fabbricanti o distributori che commercializzano un prodotto pericoloso, allora occorre fornire loro in talune circostanze (e in particolare ai dettaglianti) la possibilità di difendersi, come il Comitato ha affermato nel suo parere d'iniziativa⁽¹⁾. Le stesse osservazioni valgono per il paragrafo 1 dell'articolo 4.

La Commissione deve chiarire nel primo capoverso che viene fatto riferimento anche a campioni e doni gratuiti.

Articolo 4

Paragrafo 1

Aggiungere la seguente lettera c):

«c) — che tenga conto delle prove risultanti da dati relativi ad incidenti».

Paragrafo 2

Il Comitato approva l'intento perseguito dal presente articolo. Tuttavia, a suo avviso, gli Stati membri, la Commissione e le industrie dovrebbero effettuare degli investimenti a favore della ricerca comportamentale, in particolare per quanto riguarda le istruzioni per l'uso e le avvertenze. Sottolinea che è necessario fornire un orientamento chiaro, coerente e sistematico a coloro che sono preposti a comunicare con il pubblico attraverso testi scritti o simboli.

Articolo 5

Il Comitato richiama l'attenzione sul fatto che l'articolo in esame dovrebbe collegarsi agli articoli 3 e 4.

Ritiene che il termine «fabbricato», utilizzato nel paragrafo 1, non sia sufficiente e che il testo dovrebbe venir riformulato in modo da comprendere il trattamento, il confezionamento, il trasporto e l'installazione. Inoltre, il Comitato sottolinea che, nello stesso paragrafo va chiarita ulteriormente l'espressione «da presumersi rispondente». La presunzione dovrebbe essere soggetta all'assenza di prove o ad argomentazioni motivate del contrario.

Il Comitato osserva che la proposta in esame non fa più riferimento a standard o norme e suggerisce che questi vengano inseriti al paragrafo 2 fra i criteri da tenere presenti in sede di valutazione della rispondenza ai requisiti generali di sicurezza dei prodotti.

Sebbene l'esistenza di una norma volontaria per un prodotto non debba necessariamente lasciar supporre che tale prodotto sia sicuro, dato che molte norme possono non avere nulla e che fare con la sicurezza, si dovrebbe fare riferimento in maniera specifica alle norme elaborate su richiesta della Commissione dal Comitato europeo per la standardizzazione (CEN) e dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (Cenelec).

Si tratta delle norme che scaturiscono da un accordo raggiunto in seno a competenti comitati permanenti nel rispetto delle esigenze fondamentali delle direttive della «Nuova strategia».

⁽¹⁾ GU n. C 175 del 4. 7. 1988, pag. 16, punti 6.3.3 e 6.3.4.

Nell'elenco dei criteri di cui al paragrafo 2 si dovrebbero inoltre inserire le statistiche concernenti gli incidenti e gli studi di ergonomia.

Paragrafo 2

Inserire, prima di «rispondenza», il termine «presunta».

Articolo 6

Il Comitato sottolinea che la responsabilità primaria per la sicurezza preventiva dei prodotti spetta ai fornitori e non alle autorità pubbliche. Tale responsabilità dovrebbe consentire ai fornitori di ritirare un prodotto di propria iniziativa. Il Comitato osserva che, affinché essi possano espletare efficacemente il proprio compito, alla luce della crescente libertà e responsabilità personale, è necessario che i sistemi di controllo della sicurezza dei prodotti siano semplici, pratici e comportino il minimo di burocrazia possibile. Cionondimeno, dovrebbe essere espresso chiaramente che quanto più elevato è il livello di pericolosità potenziale di un prodotto, tanto più severe devono essere le misure di controllo. Pertanto, è necessario che i fornitori informino le autorità competenti sugli eventuali pericoli individuati.

Articolo 7

Paragrafo 1, lettera c)

Il Comitato chiede che gli allegati 1 e 2 costituiscano parte integrante e vincolante della proposta e siano collegati all'articolo 18.

Solleva inoltre il problema di tener in debito conto, nell'adottare adeguate misure preventive, di gruppi particolari quali piccoli negozianti e aziende di vendita per corrispondenza.

Dubita che «elenco indicativo» sia un titolo adeguato. Questo è di particolare importanza in riferimento all'identificazione dei prodotti, la quale costituisce una delle condizioni essenziali all'efficacia delle misure preventive che gli Stati membri, la Commissione e i fornitori devono adottare.

Nell'ambito dell'Allegato 2, il Comitato propone di modificare la proposta di direttiva per proteggere i rivenditori innocenti, nel caso di sequestro delle merci, prevedendo il diritto legale al rimborso dei costi già sostenuti.

Paragrafo 1, lettera d)

Il Comitato sottolinea nuovamente l'importanza della raccolta di dati concernenti incidenti e lesioni personali causati da determinati prodotti e fa presente che deve essere adottata una base comune per consentire di comparare i risultati. La Commissione deve continuare ad essere responsabile per il coordinamento e la valutazio-

ne dei dati ottenuti mediante il sistema EHLASS, e usarli quali strumenti per fornire degli orientamenti relativi alle priorità nel settore della ricerca e quali meccanismi per trasmettere informazioni ai processi utilizzati per l'elaborazione e l'aggiornamento delle norme.

Paragrafo 1, lettera d)

Nel testo in lingua inglese sostituire «sickness» con «illness» Aggiungere inoltre «invalidità».

Paragrafo 1, lettera e)

Per quanto riguarda l'attenzione da rivolgere ai reclami collettivi presentati per uno stesso prodotto da organizzazioni competenti, il Comitato suggerisce di prendere in considerazione la possibilità che siano i singoli consumatori o le associazioni dei consumatori ad intraprendere un'azione legale o amministrativa al fine di ottenere un intervento preventivo.

Paragrafo 1, lettera f)

Il Comitato, al fine di aumentare la fiducia del consumatore, insiste affinché si proceda alla diffusione quanto più ampia possibile delle informazioni. L'obbligo di informare i cittadini dovrebbe essere sancito chiaramente. La pubblicazione nelle Gazzette ufficiali non è sufficiente.

Aggiungere due nuove lettere:

«g) su richiesta della Commissione assicurano la coerenza dell'approccio dei controlli nella CEE a tengono conto del fatto che il potenziamento dei servizi gestiti dalle autorità competenti comporterà costi a livello nazionale.

h) su richiesta della Commissione, istituiscono un organo di coordinamento incaricato di verificare il rispetto delle norme d'applicazione e delle norme di sicurezza nella CE e di elaborare i criteri per valutarne l'applicazione, ciò in considerazione del fatto che un'adeguata osservanza da parte delle autorità nazionali rappresenta una premessa indispensabile per applicare con successo questa direttiva, in particolare, e il mercato unico in generale.»

Articolo 8

Paragrafo 1

Il Comitato esprime profonde riserve circa l'uso del termine «locale»: con la libera circolazione delle merci all'interno del mercato interno, gli Stati membri non possono mai avere la certezza che i problemi legati a prodotti non sicuri possano essere limitati ad una sola località, regione o nazione. Pertanto il Comitato raccomanda che l'ultima frase del primo paragrafo sia soppressa.

Articolo 9

Il Comitato riconosce l'esigenza di un sistema d'informazione rapido e del tutto trasparente a livello nazionale e comunitario.

Paragrafo 2

Sopprimere nella prima frase « i cui effetti si estendono oltre l'ambito locale ». Aggiungere quanto segue al termine del paragrafo:

« In caso di grave e immediato rischio gli Stati membri dovrebbero essere obbligati ad informare immediatamente i cittadini ».

Paragrafo 5

Il Comitato approva la designazione di un'unica autorità competente incaricata di cooperare attivamente con la Commissione. Tuttavia, riconosce che, negli Stati membri in cui esistano diverse autorità e ministeri responsabili in materia di sicurezza, si dovranno prendere delle misure per un'azione coordinata.

Articolo 10

Paragrafo 2

Aggiungere:

« Gli Stati membri devono anche informare il pubblico. »

Dato che la direttiva comprende prodotti deperibili, quali gli alimenti freschi, e prodotti stagionali, come i giocattoli e le falciatrici da giardino, la decisione relativa al divieto per un periodo non superiore ai tre mesi più causare la mancata vendita del prodotto in assoluto o fino alla stagione successiva, e questo anche quando la decisione viene in seguito soppressa essendo stata accertata l'assenza di rischio inaccettabile. Anche se al paragrafo 1, lettera c), si prevede la possibilità di appellarsi contro tale decisione, il tempo necessario ad assicurare la sua soppressione e i costi che questo comporta possono provocare perdite per i distributori i quali dovrebbero avere diritto al risarcimento. Questo potrebbe includere anche il diritto legale alle restituzioni delle merci vietate e al rimborso.

Articoli 11 e 12

Il Comitato prevede che sorgeranno problemi per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 11 e chiede alla Commissione di elaborare un meccanismo molto più semplice e pratico per mettere in moto la procedura in caso di emergenza.

Inoltre, ritiene che l'intervento della Commissione sia necessario soltanto ove l'azione di uno Stato membro si riveli inadeguata in base ai requisiti definiti nella proposta in esame. L'azione dovrebbe normalmente essere intrapresa in primo luogo al livello più vicino possibile al luogo dell'incidente. Il ruolo della Commis-

sione è complementare e la sua attività è concentrata soprattutto nel coordinamento.

Articoli 13 e 14

Il Comitato riconosce la necessità che la Commissione sia assistita da un organo incaricato dei casi di emergenza. In effetti gradirebbe che il ruolo di tale organo venisse ampliato in modo da contemplare l'intera politica di prevenzione degli incidenti, con il potere di esaminare, a livello comunitario, i dati concernenti gli incidenti, di controllare le norme di sicurezza e di raccomandare adeguate azioni concrete, in particolare nel settore dell'informazione, dell'educazione e del coordinamento dell'applicazione.

Il Comitato nota che la rappresentazione in seno al proposto « Comitato sull'emergenza in merito alla sicurezza dei prodotti » è limitata ai delegati degli Stati membri e pertanto chiede alla Commissione di istituire un Comitato consultivo in aggiunta al precedente il quale comprenda i rappresentanti dei fabbricanti, dei distributori, dei rivenditori e dei consumatori.

Sottolinea che tale comitato per i casi di emergenza deve essere flessibile e non legato a procedure rigide così da poter intraprendere rapidamente le azioni necessarie. Anche se tale comitato dovesse disporre di un piccolo nucleo con norme precise, per garantirne il successo è indispensabile che in esso sia rappresentato, oltre ai governi, anche un equilibrio ragionevole dei diversi interessi.

Per il Comitato, inoltre, a meno che ciò non provochi irragionevoli ritardi, i produttori dovrebbero avere la possibilità di esprimere il proprio parere sui prodotti che li interessano.

Il Comitato chiede alla Commissione di raccomandare a ciascuno Stato membro l'istituzione di un proprio « Comitato sulla sicurezza dei prodotti » a livello nazionale, come già esiste o sta per essere creato in alcuni Stati membri.

Articolo 16

L'articolo in questione è superfluo e andrebbe soppresso, dato che la direttiva in esame e quella concernente la responsabilità per danni da prodotti difettosi 85/374/CEE⁽¹⁾ non sono in contrasto fra di loro né si sovrappongono. Qualsiasi riferimento a detta direttiva potrebbe sembrare un ulteriore « considerando » del preambolo.

Articolo 17

Paragrafo 1

L'espressione « ogniqualvolta sia possibile » non è precisa sotto il profilo giuridico e va riformulata.

(1) GU n. L 210 del 7. 8. 1985.

Paragrafo 2

Il Comitato non concorda con l'espressione « effettivamente pertinenti » e suggerisce di modificare come segue il periodo in questione: « purché le affermazioni dimostrino la chiara intenzione di essere veritiere, precise ed esenti da dolo ».

Paragrafo 3

Dopo « risarcimento » aggiungere « o compensazione ».

Inserire al termine del paragrafo 3 un nuovo punto, in cui ribadire quanto già affermato all'articolo 11: « Gli Stati membri possono imporre ai produttori di ritirare, sostituire o rimborsare il prezzo del prodotto rivelatosi non sicuro o di effettuare gratuitamente le necessarie riparazioni ». Inoltre, il Comitato esprime nuovamente la preoccupazione circa i problemi legati alle merci pericolose che hanno effettivamente provocato delle lesioni. Suggerisce che la Commissione esamini la possibilità di istituire un fondo comunitario per indennizzare le vittime che, per diverse ragioni (quali il fallimento di un'azienda) non possano ottenere altri aiuti efficaci. Ciò non dovrebbe essere visto come un mezzo per eludere gli obblighi.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 1990.

Articolo 18

Il primo paragrafo dell'articolo 18 del testo in lingua italiana risulta lacunoso; manca il riferimento, da inserire dopo « disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie », « nonché le sanzioni opportune ». Il Comitato chiede che vengano chiarite le implicazioni del termine « sanzioni ». Conviene sul fatto che talvolta possono bastare sanzioni di tipo economico, ma ritiene che in alcuni casi possa risultare necessario intraprendere delle azioni penali, al esempio allorché merci pericolose siano prodotte e commercializzate consciamente e deliberatamente. Spetta agli Stati membri l'onere di introdurre tali sanzioni, dato che l'attuale diritto comunitario non consente alla Commissione di intraprendere un procedimento penale.

Il Comitato ribadisce l'urgenza di una direttiva sulla sicurezza dei prodotti. Ritiene tuttavia, nelle attuali circostanze, che la data di promulgazione, fissata al 1° gennaio 1991, non sia realistica e propone di conformarsi alla direttiva entro il 1993, data del completamento del mercato interno.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Alberto MASPRONE

ALLEGATO 1**al parere del Comitato economico e sociale**

I seguenti consiglieri, presenti o rappresentati, hanno votato a favore del parere:

Amato, Aparicio Bravo, Aspinall, Ataide Ferreira, Bazianas, Beretta, Berger, Bernasconi, Bleser, Boddy, Boisserée, Bordes-Pages, Briganti, Vasco Cal, Calvet Chambon, Carroll, Cavazzuti, Ceballo Herrero, Christie, Alves Conde, Corell Ayora, Coyle, Decaillon, von der Decken, Della Croce, Dos Santos, Drago, Drillaud, van Eeckert, Elstner, Etty, Eulen, Flather, Flum, Forgas, Frandi, Freeman, Geuenich, Gomez Martinez, Gredal, Green, Haas, Hagen, Hilken Houthuys, Hovgaard Jakobsen, Jaschick, Jenkins, Kaaris, Kitsios, de Knecht, Laka Martin, Lappas, Larsen, Liverani, Luchetti, Maddocks, Magalef Masia, Mayayo Bello, Mercier, Morales, Moreland, Mourgues, Muhr, Muñoz Guardado, Murphy, Nielsen B., Nielsen P., Nierhaus, Nieuwenhuize, Pelletier, Petropoulos, Polyzos, Quevedo Rojo, Ramaekers, Rangoni Machiavelli, Roseingrave, Rouzier, Santillan Cabeza, Schmitz, Silva, Schmith A. R., Smith L. J., Speirs, Staedelin, Tamlin, Tiemann, Tixier, Vallejo Calderon, Velasco Mancebo, Vercellino, Williams, Zufiaur Narvaiza.

I seguenti consiglieri, presenti o rappresentati, hanno votato contro il parere:

Arena, Arets, Bagliano, Beltrami, Bento Gonçalves, Berns, Black, Bredima Savopoulou, Broicher, Campbell, Ceyrac, Collas, van Dam, De Tavernier, Dodd, Donck, Fresi, Gardner, Germozzi, Giacomelli, Hancock, Kenna, Kirchfeld, Kröger, Laur, Löw, Lustenhouwer, Machado Von Tschusi, Mainetti, Margot, Marvier, Meyer-Horn, Muller, Noordwal, Pardon, Pearson, Pelletier R., Perrin-Pelletier, Petersen, Poeton, Proumens, Ribière, Robinson, Rolão Gonçalves, Romoli, Schade-Poulsen, Schnieders, Schnitker, Schoepges, Storie-Pugh, Strauß, Tamlin, Telles, Termes Carrero, Tukker, Vidal, Wagner, Wick, Yverneau.

I seguenti consiglieri, presenti o rappresentati, si sono astenuti:

Bos, Matteoli, de Normann, Salmon, Serra Caracciolo, Solari, Whitworth.

ALLEGATO 2

al parere del Comitato economico e sociale

I seguenti emendamenti, appoggiati da almeno un quarto dei votanti, sono stati respinti nel corso della discussione.

Punto 8

Sopprimere l'intero paragrafo e sostituirlo con il seguente:

« Il Comitato rileva che la proposta in esame concerne tutti i prodotti compresi « tutti i manufatti e i prodotti agricoli ». I prodotti industriali sono già oggetto di regolamenti specifici. Sono in via di preparazione direttive per il completamento della direttiva sulla sicurezza e la salute sul lavoro. Il settore dei prodotti agricoli è oggetto di regolamenti elaborati per tener conto di requisiti specifici che rendono tali prodotti inadatti ad essere inseriti in una normativa generale sui prodotti di consumo. Vi sono poi alcuni prodotti, oltre quelli agricoli, per i quali non è del tutto chiaro quali siano i rischi presenti e sui quali sarebbero più opportune direttive specifiche.

Il Comitato si oppone all'ampio campo d'azione della direttiva proposta e ritiene che esso dovrebbe limitarsi ai prodotti di consumo, come indicato nel parere d'iniziativa a cui si fa riferimento al punto 1 del presente parere (G.U. C 175 del 4. 7. 1988). »

Motivazione

Evidente.

Votazione

A favore: 46, contro: 81, astensioni: 4.

Punto 10

Cancellare il terzo capoverso.

Il quarto capoverso va modificato come segue:

« La direttiva generale sulla sicurezza dei prodotti dovrà essere applicata solo ove non esistano direttive specifiche in materia ».

Motivazione

Il termine « adeguate », figurante nell'attuale testo, è vago ed impreciso a livello giuridico.

Quindi il quinto capoverso può essere cancellato.

Votazione

A favore: 46, contro: 77, astensioni: 8.

Punto 15

L'ultima frase va modificata come segue:

« Ciò andrebbe a particolare vantaggio delle PMI, per le quali le nuove imposizioni amministrative comportano effettivamente un nuovo onere, quest'ultimo del tutto inutile, quindi indesiderabile, per la realizzazione della finalità della direttiva. »

Motivazione

Evidente.

Votazione

A favore: 33, contro: 80, astensioni: 6.

Punto 16

La seconda frase va modificata come segue:

« Ritiene inoltre opportuno che ai dettaglianti, che sono le persone ... eventuale reclamo, debba venire richiesto di comunicare ai loro fornitori i problemi ... a conoscenza. »

Motivazione

L'attuale formulazione parla di un obbligo. In un tempo in cui viene chiaramente riconosciuta ed apprezzata la responsabilità propria delle aziende (vedi fra l'altro il punto 15 e l'osservazione riguardante l'articolo 6), gli obblighi (giuridici) sono da rifiutare.

Votazione

A favore: 48, contro: 80, astensioni: 5.

Articolo 2 c) aa)

Sopprimere la seconda e terza frase.

Motivazione

Contro la proposta di richiedere alla Commissione di aggiungere che un uso errato, in particolare nel caso dei bambini, può essere evitato, si oppongono i seguenti argomenti:

- Non è necessario fissare esplicitamente l'attenzione su qualche cosa che può essere evitato.
- La proposta trascura la responsabilità dei genitori che devono insegnare ai loro figli a manipolare determinati strumenti.
- Questa proposta vorrebbe dire in pratica che ad esempio coltelli e fiammiferi siano muniti di etichette che ne indicano il pericolo, etichette che poi non sono identificate dal gruppo a rischio più importante, i bambini in tenera età, perché questi non sanno ancora leggere.

Votazione

A favore: 51, contro: 62, astensioni: 8.

Articolo 6

Aggiungere il seguente nuovo paragrafo:

«Mentre la seconda frase di questo articolo limita gli obblighi dei rivenditori, l'obbligo generale di controllo permanente crea delle responsabilità che sono poco chiare, difficili da definire e sembrano implicare un controllo da parte dei dettaglianti anche a vendita avvenuta, il che manca di realismo e crea oneri burocratici ed economici soprattutto ai piccoli negozianti e alle reti di vendita per corrispondenza. L'articolo 6 dovrebbe essere modificato per impedire che l'obbligo di controllo ricada sui distributori o sui rivenditori.»

Motivazione

Evidente.

Votazione

A favore: 48, contro: 64, astensioni: 10.

ALLEGATO 3**al parere del Comitato economico e sociale****Dichiarazione di minoranza**

Al termine della votazione per appello nominale sull'intero testo del parere, i membri del Gruppo «Datori di lavoro» citati qui di seguito, che hanno votato contro il parere, hanno presentato la seguente dichiarazione:

Il I Gruppo è d'accordo sulla necessità di una direttiva che tratti la sicurezza dei prodotti di consumo, conformemente al parere d'iniziativa del Comitato elaborato nell'aprile 1988 (GU n. C 175 del 4. 7. 1988, CES 452/88); esso però si oppone alla presente proposta per tre motivi:

- Il campo d'applicazione deve essere limitato ai prodotti di consumo e ai prodotti assimilabili
- Le definizioni relative alla sicurezza e ai rischi accettabili dovrebbero essere espresse negli stessi termini di quelle utilizzate nella direttiva sulla responsabilità civile per danno da prodotti difettosi
- L'estensione abusiva del sistema amministrativo, insostenibile per le PMI, per i distributori e i dettaglianti, si rivela in fin dei conti inefficace per mancanza di mezzi adeguati in materia di controllo delle dichiarazioni previste dalla Commissione.

Arena, Arets, Bagliano, Beltrami, Bredima Savopoulou, Broicher, Campbell, Ceyrac, Collas, van Dam, Dodd, Donck, Fresi, Gardner, Giacomelli, Hancock, Kenna, Kirchfeld, Kröger, Machado Von Tschusi, Mainetti, Meyer-Horn, Noordwal, Pardon, Pearson, Pelletier R., Perrin-Pelletier, Petersen, Poeton, Proumens, Ribiere, Robinson, Rolão Gonçalves, Romoli, Schade-Poulsen, Schnieders, Tamlin, Telles, Termes Carrero, Tukker, Wagner, Wick.
